

Messaggio

numero

6141

data

25 novembre 2008

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica dell'art. 7 rispettivamente introduzione dell'art. 7a LAET concernenti la composizione del Consiglio di amministrazione

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre alla vostra attenzione la modifica dell'art. 7 rispettivamente l'introduzione dell'art. 7a LAET concernenti la composizione del consiglio di amministrazione.

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

L'Azienda elettrica ticinese (AET) è istituto autonomo con personalità giuridica di diritto pubblico (art. 1 cpv. 1 LAET). Scopo dell'azienda è la produzione e il commercio di energia. Essa soggiace alla vigilanza dello Stato (art. 5 cpv. 1 LAET). Il rapporto di gestione, i conti e il rapporto dei revisori sono sottoposti ogni anno al Gran Consiglio per la ratifica (art. 5 cpv. 2 LAET). Ogni due anni l'AET sottopone inoltre al Gran Consiglio, per discussione, un rapporto sull'attività prevista e gli impegni finanziari ad essa connessi (art. 5 cpv. 3 LAET). Devono per contro essere approvati dal Gran Consiglio gli impegni dell'azienda eccedenti l'ordinaria amministrazione e il normale commercio di energia, in quanto domandino l'accensione di mutui eccedenti il normale fabbisogno d'esercizio o la concessione di importanti garanzie a lunga scadenza (art. 5 cpv. 4 LAET). A seguito di un'iniziativa parlamentare generica (primo firmatario: Thomas Arn) che proponeva, tra le possibili soluzioni, l'istituzione di una sottocommissione della Commissione dell'energia per il controllo del mandato pubblico dell'AET, il 30 gennaio 2007 il Gran Consiglio ha accolto le conclusioni del rapporto della Commissione speciale dell'energia e il relativo disegno di legge per l'istituzione della Commissione del controllo del mandato pubblico del Gran Consiglio e il nuovo art. 5a LAET è entrato in vigore il 1. ottobre 2007. Questa nuova Commissione non dovrà interferire nella gestione corrente dell'azienda, ma dovrà attenersi a verificare che l'AET operi nel rispetto delle sue competenze, dovrà agire con riferimento a un piano energetico (che dovrà emanare il Consiglio di Stato), dovrà evitare sovrapposizioni con forme di vigilanza previste da altre leggi o con i compiti dei revisori della contabilità aziendale e riferirà ogni qualvolta lo riterrà necessario e in ogni caso una volta all'anno con l'esame dei consuntivi dell'azienda.

Questa vigilanza costituisce il contrappeso dell'autonomia organica e finanziaria dell'ente pubblico (G. Corti, I rapporti fra Cantone e enti parastatali e fra il Consiglio di Stato e i loro organi, in RTiD I – 2007, p. 517 N. 6).

In questi anni di fatto la parte operativa dell'amministrazione pubblica delegata si è tuttavia gradualmente resa più autonoma, non perché ispirata a una volontà di sottrarsi al dibattito politico e democratico, bensì per il fatto che questi enti parastatali un tempo monopolistici

sono entrati nel libero mercato e hanno dovuto confrontarsi con il mondo della concorrenza - che è a sua volta l'esito della globalizzazione e dell'apertura dei mercati - la quale spinge queste imprese ad "autonomizzarsi" appunto: "C'est cette concurrence qui oblige les entités auparavant administratives à se doter de plus de flexibilité et d'autonomie décisionnelle. Et c'est donc la concurrence (...) qui pousse à l'autonomisation des entreprises publiques » (cfr. M. Finger/K. Schedler, Quel rôle pour le parlement vis-à-vis des entreprises publiques autonomisées? In Parlamento, Bollettino d'informazione della Società svizzera per le questioni parlamentari, No. 1 marzo 2008, p 5). A fronte di questa lotta accanita per le quote più lucrative di mercato e in definitiva per la loro stessa sopravvivenza, le imprese parastatali devono disporre di un'autonomia di gestione che comporta in particolare la scelta della strategia e delle alleanze, se non addirittura (talvolta) di una parziale privatizzazione. La direzione di queste aziende deve poter orientarsi al mercato e i membri del consiglio di amministrazione devono fare lo stesso, anche se sono di nomina politica e di conseguenza "Les membres des conseils d'administrations des entreprises publiques doivent l'être en vertu de leur expertise et non pas en vertu des orientations politiques. Peu importe d'ailleurs qui les nomme pour autant que ce critère d'expertise soit respecté" (op. cit., loc. cit.).

A fronte di tale maggiore autonomia gestionale il ruolo del parlamento non sarà più solamente quello di vigilare sulla gestione, bensì anche quello di definire gli obiettivi politici nell'ambito delle politiche pubbliche e della sicurezza, in particolare della sicurezza dell'approvvigionamento. Non è questa tuttavia la sede per affrontare un simile più vasto e complesso argomento.

In questi nuovi contesti si rende opportuno adeguare la legge onde rendere più agile la struttura degli organi amministrativi e offrire maggiori garanzie di competenza degli stessi, senza per contro rinunciare alla nomina politica dei membri del consiglio di amministrazione, aspetto questo irrinunciabile visto che si tratta di un'azienda di carattere pubblico. Così è stato fatto nell'ambito della riforma della legge sulla Banca dello Stato, in vigore dal 30 giugno 2004, in occasione della quale il numero dei consiglieri di amministrazione era stato portato da 15 a 7 (art. 19 LBST) e all'art. 22 si erano introdotti dei criteri di nomina fondati sulle competenze e sull'esperienza professionali e non sull'appartenenza partitica (cfr. Messaggio N. 5117 A del 12 novembre 2002 pagg. 2 e 6 e Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze dell'11 febbraio 2003 pag. 12 in alto).

Gli altri Cantoni alpini come i Grigioni, il Vallese e Uri non conoscono un'azienda elettrica cantonale ma delle partecipazioni pubbliche in Rätia Energie (GR), Forces motrices valaisannes (VS) ed Elektrizitätswerk Atdorf AG (UR); soltanto Obwaldo e Nidwaldo conoscono una struttura simile ad AET anche se molto più ridotta; il consiglio di amministrazione di queste due aziende è composto da 5 a 7 membri.

Lo scrivente Consiglio ritiene adeguato ridurre a 7 i membri del consiglio di amministrazione dell'AET; viste le considerazioni di cui sopra, un numero superiore non è infatti più consono a tempi come questi che richiedono elevate competenze da parte degli organi di questa azienda (si pensi soltanto alla sfida che per l'AET comporta la liberalizzazione del mercato dell'approvvigionamento elettrico, che entrerà in vigore a tappe); per contro questi membri dovranno possedere conoscenze specifiche nel ramo della produzione e del commercio dell'energia. L'art. 7 cpv. 1 LAET dovrà dunque essere modificato e dovrà del pari essere inserito un nuovo art. 7a.

Le regolamentazione della rieleggibilità e della durata del mandato può per contro essere ancora disciplinata nel Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato (RL 2.4.1.4.).

Questa tematica merita infatti di continuare a essere regolata in uno strumento più flessibile, e dunque sempre riformabile a misura delle necessità, come può esserlo un regolamento del Consiglio di Stato, regolamento che fra altro è stato modificato assai recentemente (6 maggio 2008). Questo regolamento al suo art. 6 prescrive che il limite d'età per l'esercizio del mandato è fissato a 70 anni (cpv. 1), che la durata del mandato è di quattro anni, è rinnovabile, e non può superare complessivamente 12 anni (cpv. 2) e infine che il mandato scade alla fine del mese in cui vengono raggiunti i predetti limiti (cpv. 4).

Il Consiglio di amministrazione e la Direzione dell'AET hanno comunicato a questo Consiglio con lettera 23 ottobre 2008 di condividere pienamente sia la proposta di riduzione del numero dei membri del Consiglio (da 11 a 7), sia i nuovi criteri di nomina.

Nella sua veste di autorità di nomina del Consiglio di amministrazione di AET, il Consiglio di Stato ha valutato alcune ipotesi per il passaggio da 11 a 7 membri per infine rinunciare all'introduzione in questa riforma di una norma transitoria tramite la quale sarebbe stato possibile procedere gradualmente alla riduzione dei membri del CdA, decidendo così di procedere all'adeguamento del numero dei membri del Consiglio di amministrazione al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Così come è avvenuto per l'analoga modifica per la Legge sulla Banca dello Stato, l'entrata in vigore della modifica è immediata, e non si dovrà attendere fino alla regolare scadenza dei mandati. Il Consiglio di Stato prevede quindi di nominare un nuovo consiglio di amministrazione conformemente ai nuovi disposti. La norma transitoria disciplina la durata dei mandati fino al 30 giugno 2011 così da evitare l'allineamento delle scadenze che scaturirebbe dalla nomina contemporanea di tutti i membri del nuovo consiglio di amministrazione.

I requisiti di competenza di cui all'art. 7a del disegno di legge dovranno evidentemente essere soddisfatti non solo da ogni membro di nuova nomina, ma pure da ogni membro al quale è rinnovato il mandato.

II. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La presente modifica di legge non ha alcun riferimento alle linee direttive e non ha nessuna conseguenza sul piano finanziario.

III. CONCLUSIONI

Visto quanto precede, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a volere adottare la proposta di modifica di legge di cui al presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

concernente la Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 novembre 2008 n. 6141 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La Legge istituyente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è modificata come segue:

Art. 7

Consiglio di amministrazione; composizione

¹Il consiglio di amministrazione si compone di 7 membri scelti fra cittadini svizzeri domiciliati nel Cantone; esso è nominato dal Consiglio di Stato.

²Invariato.

³I suoi membri stanno in carica tre anni con scadenza il 30 giugno. I membri uscenti sono rieleggibili fino a una durata massima del mandato di 12 anni.

⁴A scadenze annuali il Consiglio di Stato rinnova, rispettivamente due, due e tre mandati.

⁵Verificandosi una vacanza fra i membri del consiglio di amministrazione, il Consiglio di Stato provvede all'elezione complementare. Il periodo di nomina dell'eletto coincide con quello del suo predecessore.

⁶(già cpv. 5)

⁷(già cpv. 6)

Art. 7a (nuovo)

Criteri di nomina

La formazione, la competenza ovvero l'esperienza professionale nel settore energetico o della conduzione d'impresa sono criteri determinanti per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

Norma transitoria

¹Il 30 giugno 2009 decadono tutti i mandati dei membri del consiglio di amministrazione.

²I mandati a partire dal 1° luglio 2009 vengono attribuiti con scadenza differenziata nel modo seguente:

- a) 2 mandati per la durata di 1 anno fino al 30 giugno 2010;
- b) 2 mandati per la durata di 2 anni fino al 30 giugno 2011;
- c) 3 mandati per la durata di 3 anni fino al 30 giugno 2012.

³Successivamente i mandati vengono attribuiti in base all'articolo 7.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.